

C.N.D.C.E.C.
REGISTRO UFFICIALE

0002245 - 21/02/2011 - USCITA

Allegati: 0



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Relazioni Istituzionali e Coordinamento Ordini Territoriali

FM/cr

Spett. le Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Siena Via G. Garibaldi, 29 53100 Siena (SI) Roma, 21 FEB. 2011.

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 12/2011 – Cancellazione dell'iscritto sospeso per morosità da oltre un anno

Facendo seguito al Vostro quesito, pervenuto in data 18 gennaio 2011 (ns. prot. 478/2011), con il quale si chiedono chiarimenti in merito alla procedura prevista dall'art. 7, co. 3, del Regolamento per la riscossione dei contributi, si osserva quanto segue.

Con riferimento alla prima ed alla seconda domanda del quesito, ovvero cosa si intenda con la locuzione ex art. 7, comma 3, del Regolamento sopra citato, "osservate le forme del procedimento...", e, altresì, che cosa s'intenda con la locuzione "...determinerà l'avvio della procedura di cancellazione dall'Albo" del medesimo articolo, si precisa che il Consiglio dell'Ordine, trascorso un anno dalla notifica del provvedimento di sospensione, dovrà assegnare un termine di 60 giorni all'iscritto, che non abbia provveduto al pagamento degli importi dovuti, per la regolarizzazione della sua posizione contributiva, trascorso invano il quale avvierà la procedura di cancellazione dall'albo con l'apertura di un autonomo procedimento disciplinare, nel quale dovranno essere osservate le procedure della comunicazione dell'apertura del procedimento, la fissazione dell'udienza e la convocazione dell'iscritto.

In relazione alla terza domanda del quesito, ovvero se la cancellazione sia equiparata alla sanzione della radiazione ex art. 52, co. 1, lett. c), del D. Lgs. 139/05, si rappresenta che la cancellazione non è contemplata dalla norma dell'Ordinamento professionale in argomento, ma trova specifica disciplina solo nell'art. 7 del Regolamento per la riscossione dei contributi.

La cancellazione dall'Albo prevista nel sopra indicato Regolamento, pur essendo una sanzione destituiva, è certamente misura meno grave rispetto alla radiazione.

Tale principio è stato anche ribadito, per gli avvocati, dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n.11653/2008 dove si legge che:

"La norma relativa al decorso di un termine minimo per l'iscrizione all'albo dopo il provvedimento di radiazione non può trovare applicazione, in via di estensione analogica, al caso della cancellazione: la diversità della sanzione considerata dalla legge come meno grave non consente di far riferimento alla stessa disciplina fissata per quella più grave, non esistendo alcuna ragione logica per ritenere che entrambe le fattispecie debbano essere regolate allo stesso modo".

Si osserva, altresì, che del tutto differenti sono i presupposti a fondamento dell'una e dell'altra: la cancellazione, infatti, non ha, come la radiazione, il necessario presupposto della commissione di illeciti di carattere disciplinare da parte dell'iscritto, potendo essere disposta anche a seguito di istanza di quest'ultimo.

Infine, in merito all'ultima domanda del quesito, ossia quale effetto abbia, una volta disposta la cancellazione dall'Albo, ai fini della riammissione, il pagamento del saldo del debito contributivo nei confronti dell'Ordine, ovvero se sia applicabile il disposto ex art. 57 del D. Lgs. n. 139/2005 oppure se sia analogicamente applicabile il disposto ex art. 54, comma 2, dello stesso Decreto, si specifica che nessuna di tali norme è applicabile al caso di specie, atteso che l'art. 57 dell'Ordinamento disciplina la riammissione dell'iscritto radiato (provvedimento, come sopra indicato, non equiparabile a quello della cancellazione), mentre il secondo comma dell'art. 54, del D. Lgs. 139/05 prevede l'ipotesi di revoca del provvedimento di sospensione, non di cancellazione.

Si ritiene tuttavia che il professionista cancellato dall'albo, che abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione contributiva, possa chiedere all'Ordine di essere reiscritto; parimenti, l'Ordine ha facoltà, agendo in sede di autotutela, di revocare il provvedimento di cancellazione, ai sensi dell'art. 21 *quinquies* della Legge n. 241/90, nei confronti del professionista che abbia fornito prova di aver sanato la morosità, dopo avere accertato in capo al medesimo la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione all'albo ai sensi dell'art. 36 dell'Ordinamento.

Con i migliori saluti

Il Direttore Generale f.f. Francesca Maione